



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 aprile 2015 n.52

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 75, comma 3, della Legge 16 dicembre 2013 n.166;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 9 adottata nella seduta del 14 aprile 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 “IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI”

Articolo Unico

1. L'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 è sostituito dal seguente:

“Art. 73

1. Alle nuove attività d'impresa esercitate in forma individuale o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato attività economica nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda o che versano in stato di non occupazione, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- a) esenzione del pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
- b) per i primi tre anni di esercizio dell'attività esenzione del pagamento della tassa annuale di licenza;
- c) per i primi sei anni di esercizio dell'attività esenzione fiscale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo pari al 50%;
- d) credito d'imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai lavoratori subordinati con residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino che si sono dimessi dal rapporto di lavoro al fine di avviare un'attività economica o libero professionale che non costituisca mera prosecuzione dell'attività e del rapporto di lavoro precedente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a beneficio di società di capitali o società cooperative che avviano una nuova attività economica, purché i soci o i beneficiari economici effettivi non abbiano esercitato alcun tipo di attività economica a San Marino **negli otto**

anni precedenti, oppure, se soggetti residenti, ricadano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione alle attività economiche avviate successivamente al 2 luglio 2013.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 aprile 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini